

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1349 del 22/03/2021
Oggetto	Rinnovo concessione di occupazione area demaniale ad uso orto domestico/area cortiliva COMUNE: Pianoro loc. Botteghino di Zocca(Bo) CORSO D'ACQUA: torrente Zena, sponda sx TITOLARE: Persiani Piero CODICE PRATICA N. BOPPT0762/16RN02
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1379 del 18/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue MARZO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: rinnovo concessione di occupazione area demaniale ad uso orto domestico/area cortiliva

COMUNE: Pianoro loc. Botteghino di Zocca(Bo)

CORSO D'ACQUA: torrente Zena, sponda sx

TITOLARE: Persiani Piero

CODICE PRATICA N. BOPPT0762/16RN02

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni

attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- La DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina n.873/2019 del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;

- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la L.R. n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- DGR 18 Giugno 2007, n. 895; DGR 29 Giugno 2009, n. 913; DGR 11 Aprile 2011, n. 469; DGR 17 Febbraio 2014, n. 173, recanti "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004"
- L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Richiamate le determinazioni regionali n. 17619 del 26/11/2004 (proc. BOPPT0762) e n. 1762 del 22/02/2011 (BOPPT0762/10RN01) con cui si rilasciavano a Persiani Piero nato a Bologna il 03/08/1956 C.F. PRSPRI56M03A944L, rispettivamente la concessione ed il rinnovo per l'utilizzo della pertinenza idraulica lungo la sponda sx del torrente Zena in Comune di Pianoro loc. Botteghino di Zocca, ad uso orto domestico/area cortiliva, per una superficie di mq. 338, in area catastalmente identificata al Fg. 30 mapp. 95 e 96, con scadenza il 30/11/2016;

vista l'istanza di rinnovo acquisita al PG.2016.24667 del 27/12/2016 (proc. BOPPT0762/10RN01), presentata dal medesimo titolare senza modifiche dell'occupazione;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURERT n.43 del 22/02/2017 non sono state presentate osservazioni nè opposizioni al rilascio della concessione;

verificato che la concessione è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette, nel sito di Rete Natura 2000 SIC-ZPS IT4050001 "Gessi bolognesi, Calanchi

dell'Abbadessa" e che pertanto rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

visto il modulo A/2 di pre-valutazione d'incidenza ad integrazione dell'istanza, acquisito al PG.2019.22192 del 11/02/2019;

preso atto della comunicazione del Servizio sicurezza territoriale e protezione civile di Bologna, acquisita agli atti ai sensi del R.D. 523/1904 con PG.2021.25811 del 18/02/2021, in cui:

- si valuta che l'utilizzo dell'area del demanio idrico di cui si chiede il rinnovo, non altera negativamente il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato risultando compatibile con gli strumenti di pianificazione di bacino e disposizioni in campo ambientale;
- si confermano le prescrizioni del disciplinare tecnico contenute nella determinazione regionale n. 1762 del 18/02/2011 (proc. BOPPT0762/10RN01), oggetto di rinnovo;

preso altresì atto della Valutazione d'incidenza espressa dal Servizio aree protette e sviluppo della montagna in merito all'occupazione, acquisita al PG.2019.79375 del 20/05/2019 ai sensi dell'art.6 della L.R. 7/2004, da cui si evince che la concessione non determina incidenza negativa significativa sul sito interessato, con la seguente prescrizione:

- non deve essere tagliata la vegetazione arborea presente

considerato che l'uso per il quale è richiesta la concessione è per orto domestico, ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 comma 3 lett. b);

verificato che il concessionario è in regola con il versamento dei canoni fino al 30/11/2020 e che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di € 75,00;
- del canone 2021 di € 172,69;
- di quota parte del canone 2020 - mensilità di dicembre, pari a € 16,93, comprensiva di rivalutazione Istat
- dell'adeguamento del deposito cauzionale di € 81,00;

preso atto dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del disciplinare di concessione in coda al presente atto da parte

del concessionario in data 11/03/2021, assunta agli atti con PG.2021.42853 del 18/03/2021;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti.

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae,

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1)di rilasciare a Persiani Piero, nato a Bologna il 03/08/1956 C.F. PRSPRI56M03A944L, il rinnovo della concessione di area demaniale per l'utilizzo della pertinenza idraulica lungo la sponda sx del torrente Zena in Comune di Pianoro loc. Botteghino di Zocca, ad uso orto domestico/area cortiliva per una superficie di mq. 338, in area catastalmente identificata al Fg. 30 mapp. 95 e 96;

2)di stabilire che il rinnovo ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2026** (ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.7/2004) ed il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza.

3)di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel disciplinare in coda alla presente Determinazione dirigenziale;

4)di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nel disciplinare tecnico della determinazione n.1762 del 22/02/2011 (BOPPT0762/10RN01), oggetto di rinnovo;

5)di stabilire inoltre che ulteriori prescrizioni inerenti l'occupazione del sito di Rete Natura 2000 SIC-ZPS IT4050001 "Gessi bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa" sono contenute nella Valutazione d'incidenza espressa dal Servizio aree protette e sviluppo della montagna, acquisita al PG.2019.79375 del 20/05/2019 ai sensi dell'art.6 della L.R. 7/2004, da cui si evince che la concessione non determina incidenza negativa significativa sul sito interessato, con la seguente prescrizione:

- non deve essere tagliata la vegetazione arborea presente

;

6) di stabilire che **il canone annuale** ad uso orto domestico/area cortiliva di mq 338, calcolato in applicazione dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm. e ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, **è fissato in € 172,69 per l'anno 2021;**

7) di dare atto che il canone 2021 di € 172,69 e la quota parte di € 16,93 a copertura della mensilità di dicembre 2020, per l'importo complessivo di € 189,62 sono stati versati anticipatamente all'adozione del presente atto in favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio idrico Bologna" mediante accesso alla piattaforma PayER-PagoPa;

8) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2021, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015);

9) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2021, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, applicando le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it, cliccando su ESEGUI nella sezione Pagamenti online, selezionando BOLOGNA nel menù a tendina del livello territoriale e REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEMANIO IDRICO alla voce Ente;

10) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;

11) di stabilire che il **deposito cauzionale** fissato nell'importo minimo di € 250,00 ai sensi della L.R. 2/2015, già versato a garanzia della determinazione regionale n.1762 del 22/02/2011 (BOPPT0762/10RN01) per € 169,00 necessita di adeguamento per la cifra aggiuntiva di € 81,00, versati anticipatamente all'adozione del presente atto in favore di Regione Emilia Romagna mediante accesso alla piattaforma PayER-PagoPa;

12)di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

13)di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

14)di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

15)di stabilire che la presente Determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

16)di stabilire che copia del presente atto sia inviata al Servizio sicurezza territoriale e Protezione civile di Bologna ed al Servizio aree protette e sviluppo della montagna della Regione Emilia Romagna;

16) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

17)di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche alle quali è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da

TITOLARE Persiani Piero nato a Bologna il 03/08/1956 C.F. PRSPRI56M03A944L

art. 1

Oggetto di concessione

COMUNE: Pianoro loc. Botteghino di Zocca (BO)

CORSO D'ACQUA: torrente Zena, sponda sx

COORDINATE CATASTALI: Fg. 30 mapp. 95 e 96

TIPO DI CONCESSIONE: concessione di occupazione area demaniale ad uso orto domestico/area cortiliva di mq 338

PROCEDIMENTO: BOPPT0762/10RN01 su istanza acquisita al PG.2016.24667 del 27/12/2016

art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato alla domanda suddetta, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

Art. 4

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza, ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004, è fissata al 31/12/2026. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla scrivente Struttura prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, entro la scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte della scrivente.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni derivanti dalla presente concessione, secondo le modalità e l'importo ivi indicati. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza agli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nel Disciplinare tecnico della determinazione regionale n. 1762 del 22/02/2011 (BOPPT0762/10RN01), oggetto del rinnovo e nella Valutazione d'Incidenza espressa dal Servizio aree protette e sviluppo della montagna, con la seguente prescrizione:

- non deve essere tagliata la vegetazione arborea presente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.